

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

Delibera n. 34 del 16/12/1997.

### PARTE I

#### PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

##### **Articolo 1 Comune di Piedimulera**

- 1- Il Comune di PIEDIMULERA è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
- 2- Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

##### **Articolo 2 Territorio, gonfalone e stemma**

- 1- Il Comune di PIEDIMULERA è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori del Capoluogo e della frazione Cimamulera che comprende le diverse località di: Meggiana, Morlongo, Madonna, Case Girardi, Piana, San Giuseppe, Apri, Casa Negro, Chiesa, Coletto, Croppala, Crosa, Gozzi Sopra, Gozzi Sotto, Pairazzo e Mezzamulera.
- 2- Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di Pieve Vergonte, Calasca Castiglione, Pallanzeno, Vogogna, Seppiana.
- 3- Il Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Piedimulera.
- 4- Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati dal Consiglio Comunale.
- 5- Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale.

##### **Articolo 3 Albo Pretorio**

- 1- Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- 2- La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
- 3- Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

##### **Articolo 4 Finalità**

- 1- Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

### **Articolo 5 Tutela della salute**

1- Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2- Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi.

### **Articolo 6 Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico.**

1- Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2- Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico; garantendone il godimento da parte della collettività.

### **Articolo 7 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero.**

1- Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2- Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3- Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8.6.1990, n. 142.

4- I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, di cui all'art. 76, comma 2, del presente Statuto, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

### **Articolo 8 Assetto ed utilizzazione del territorio.**

1- Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali e artigianali.

2- Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3- Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4- Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

5- Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità. In tale ambito favorisce e sostiene la formazione di gruppi di volontariato

inseriti nella struttura locale di formazioni di Protezione Civile (antincendio boschivi ecc...).

6- Il Sindaco o suo delegato esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

### **Articolo 9 Sviluppo economico**

1- Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2- Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una o più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro, così come promuove lo sviluppo delle attività turistiche locali.

3- La regolamentazione di quanto previsto nel presente articolo, avviene tramite l'approvazione degli appositi Piani di Sviluppo delle diverse tipologie di vendita.

### **Articolo 10 Programmazione economico - sociale e territoriale**

1- In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8, dalle legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2- Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquistare, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

### **Articolo 11 Partecipazione, decentramento, cooperazione.**

1- Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica e amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8.6.1990, n.142.

2- Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti costanti con gli organi comunicazione di massa.

3- Con apposito Regolamento sarà disciplinata l'attività dell'Ente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e pubblicità, in osservazione di quanto prescritto dalla Legge 7.8.1990, n. 241.

4- Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta ed attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia sulla base di programmi specifici e nel rispetto di quanto previsto dal capo VIII° della legge n. 142/1990.

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

### **Articolo 12 Servizi pubblici.**

1- Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a Società per azioni secondo le vigenti disposizioni in materia;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

2- La materia viene prevista al Tit. III della parte III del presente Statuto.

## **PARTE II**

### **L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.**

#### **TITOLO I**

#### **ORGANI ELETTIVI**

### **Articolo 13 Organi**

1- Sono organi elettivi del Comune : il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

#### **CAPO I - SEZIONE 1°**

### **Articolo 14 Consiglio Comunale**

1- Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità e ne determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2- Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale in conformità alla Legge.

### **Articolo 15 Competenze ed attribuzioni.**

1- Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2- Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon adattamento e l'imparzialità.

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

- 3- Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale, statale e comunitaria.
- 4- Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
- 5- Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
- 6- L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

### **Articolo 16** **Il Consigliere Comunale.**

- 1- Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, fatte salve le responsabilità previste dalle leggi in materia.
- 2- La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla Legge.
- 3- L'entità ed i tipi di indennità spettanti ai consiglieri, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabili dal Consiglio Comunale nell'ambito di quanto previsto dalla legge.

### **Articolo 17** **Doveri del Consigliere.**

- 1- I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
- 2- I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad un'intera sessione ordinaria, possono essere dichiarati decaduti.
- 3- La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione, da parte del Sindaco, all'interessato della proposta di decadenza, che può essere assunta d'ufficio da parte del Consiglio o su proposta di qualunque elettore.
- 4- La decadenza deve essere pronunciata con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

### **Articolo 18** **Poteri del Consigliere.**

- 1- Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni o mozioni.
- 2- Ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e delle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
- 3- Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.
- 4- E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
- 5- Per il computo dei quorum previsti dall'art. 17, comma 38 della Legge 127/1997, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco.

### **Articolo 19** **Dimissioni del consigliere**

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

1- Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere indirizzate al Consiglio Comunale, presentate per iscritto al protocollo dell'Ente ed immediatamente protocollate secondo l'ordine di presentazione.

2- Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei dimissionari con separate deliberazioni.

### **Articolo 20 Consigliere anziano**

1- E' consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto più voti nelle elezioni, a parità di voti è il più anziano di età.

2- In caso di assenza o impedimento del Sindaco e/o del Vice Sindaco il Consigliere Anziano può convocare e presiedere il Consiglio Comunale, salvo quanto previsto al 5° comma del successivo art. 41.

### **Articolo 21 Gruppi consiliari**

1- I consiglieri si sostituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da almeno tre componenti.

2- Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3- Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

## **SEZIONE II**

### **Il Consiglio Comunale.**

#### **Articolo 22 Prima adunanza.**

1- La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, alle eventuali surroghe, al giuramento del Sindaco, alla comunicazione al Consiglio da parte del Sindaco della Giunta da esso nominata, alla discussione ed approvazione in un documento della proposta degli indirizzi generali di governo, alla nomina della Commissione Elettorale comunale.

2- Il Sindaco neo eletto convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta.

3- In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

4- La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco neo eletto.

5- Non si fa luogo alla comunicazione della Giunta nominata dal Sindaco, alla discussione ed approvazione in un documento della proposta degli indirizzi generali di

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

governo, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri incompatibili od ineleggibili.

6- La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

7- Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 26 e 27 del presente statuto.

### **Articolo 23**

#### **Convocazione del Consiglio Comunale.**

1- Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett. b) del successivo comma 3 del presente articolo.

2- Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° Aprile al 31 luglio e dal 1° Settembre al 30 Novembre di ciascun anno.

3- Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) per deliberazione della Giunta Comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;
- c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica;

4- Nel caso in cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è prevenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, sarà attivato il potere sostitutivo prefettizio ai sensi del 4° comma dell'art. 36 della Legge 142/90.

5- Ai fini della convocazione, sono, comunque, ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32/2° comma lettera b) della legge 142/90.

6- In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

7- Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

### **Articolo 24**

#### **Ordine del giorno**

1- L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal sindaco, secondo le norme del regolamento.

### **Articolo 25**

#### **Consegna dell'avviso di convocazione.**

1- L'avviso di convocazione, con l'allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, anche tramite servizio postale nei seguenti termini:

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie.
- b) Almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie.
- c) Almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2- Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

### **Articolo 26**

#### **Numero legale per la validità delle sedute.**

1- Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2- Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

3- Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dell'articolo precedente e non intervenga alla seduta metà dei consiglieri assegnati.

4- Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al voto.

### **Articolo 27**

#### **Numero legale per la validità delle deliberazioni.**

1- Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata, come previsto nel Regolamento e della Legge.

2- - Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e le schede nulle.

3- Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

4- I verbali della seduta sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

### **Articolo 28**

#### **Pubblicità delle sedute**

- 1- Le sedute del Consiglio Comunale sono, di norma, pubbliche.
- 2- Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

### **Articolo 29 Delle votazioni.**

- 1- Le votazioni hanno luogo con voto palese.
- 2- Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

### **Articolo 30 Commissioni consiliari**

- 1- Il Consiglio Comunale può articolarsi in commissioni consiliari a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.
- 2- Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
- 3- Le commissioni consiliari nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale notizie, informazioni, dati, atti, audizione di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione Comunale, sulla gestione del Bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
- 4- Le commissioni consiliari hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici comunali.
- 5- Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi, ma solo consultivi.

### **Articolo 31 Commissioni d'inchiesta.**

- 1- Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
- 2- I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento Consiliare.
- 3- Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570.

### **Articolo 32 Regolamento interno**

- 1- Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un Regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2- La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

## CAPO II

### LA GIUNTA COMUNALE.

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

### Sezione I

#### ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

##### **Articolo 33**

##### **Composizione della Giunta Comunale.**

1-La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2-La Giunta è composta dal Sindaco e da due assessori.

3- I due Assessori potranno essere nominati tra i cittadini non Consiglieri. Essi devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, se non Consiglieri.

##### **Articolo 34**

##### **Elezione del Sindaco e nomina della Giunta.**

1- Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio.

2- Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo

##### **Articolo 35**

##### **Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore.**

1- Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge.

2- Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

##### **Articolo 36**

##### **Durata in carica - Surrogazioni**

1- Il Sindaco rimane in carica sino alla proclamazione del successore.

2- In caso di decesso, decadenza, rimozione, impedimento permanente del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

3- In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore il Sindaco provvede alla nomina del successore e ne dà motivata comunicazione nella seduta successiva al Consiglio Comunale.

##### **Articolo 37**

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

### **Mozione di sfiducia**

- 1- Il Sindaco e la Giunta Comunale rispondono del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
- 2- Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta e del Sindaco non comporta l'obbligo di dimissioni.
- 3- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 4- La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.
- 5- Se il Sindaco non provvede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto, previa diffida.
- 6- La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione, salvo quanto previsto dall'art. 33, comma 3°.
- 7- L'approvazione della mozione determina lo scioglimento del Consiglio e la conseguente nomina di un Commissario, ai sensi delle Leggi vigenti.

### **Articolo 38**

#### **Dimissioni del Sindaco.**

- 1- Le dimissioni del Sindaco producono gli effetti previsti dall'art. 36, comma 2°, del presente Statuto.
- 2- Le dimissioni vengono presentate per iscritto al Segretario Comunale.
- 3- Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili ed acquistano efficacia, determinando gli effetti previsti dall'art. 36 comma 2°, dello Statuto, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
- 4- Nelle more dell'efficacia delle dimissioni il sindaco continua a svolgere tutte le sue funzioni.

### **Articolo 39**

#### **Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore.**

- 1- La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
  - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
  - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
  - c) negli altri casi previsti dalla Legge.
- 2- L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica con provvedimento del Sindaco.
- 3- In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 36, comma 2, del presente Statuto.
- 4- In caso di pronuncia di decadenza degli assessori il Sindaco nomina i successori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

### **Articolo 40 Revoca degli Assessori.**

1- Il Sindaco può revocare uno o entrambi gli assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

### **Sezione II Attribuzioni - Funzionamento**

### **Articolo 41 Organizzazione della Giunta - Vice Sindaco**

1- L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2- Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.

3- Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

4- Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite, dal Sindaco, nell'atto di nomina.

5- Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento anche per la convocazione e presidenza del consiglio comunale. A tale funzione viene, di norma, designato nel documento programmatico.

6- In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco l'altro Assessore, salvo quanto previsto dall'art. 20.

7- Delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

8- Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma 4 possono essere modificate con analogo provvedimento dal Sindaco.

9- Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.

10- La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

### **Articolo 42 Attribuzioni della Giunta.**

1- Compie tutti gli atti che per legge o regolamento, e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento, al Segretario Comunale ed ai responsabili dei Servizi.

2- Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.

3- Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

4- Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e della finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

5- La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

6- La Giunta, in particolare, nell'esercizio di ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

- a) propone al Consiglio i regolamenti di sua competenza;
- b) approva progetti e programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario o ai Responsabili dei Servizi;
- c) Elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) Definisce condizioni per accordi ed approva convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere, servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
- f) Elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- g) Adotta provvedimenti di assunzione, di cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi.
- h) Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- l) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- m) Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- n) Approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
- o) La Giunta si riserva le deliberazioni di cui all'art. 56 della Legge 142/90, l'erogazione dei contributi, la sanatoria di lavori urgenti, i provvedimenti di aggiudicazione, la contabilità finale ed i collaudi, l'approvazione delle graduatorie dei pubblici concorsi e delle prove selettive.

7- La Giunta, altresì, nell'esercizio di ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

- a) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- b) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
- c) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
- d) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.

8- Spetta inoltre alla Giunta

- a) assegnare gli alloggi di proprietà comunale;
- b) prendere atto dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali.

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

### **Articolo 43 Adunanze e deliberazioni.**

- 1- La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
- 2- La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
- 3- Tutte le deliberazioni della Giunta sono assunte con votazioni palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4- Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, il Revisore del Conto ed il Consigliere delegato di cui a successivo art. 48.
- 5- Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
- 6- Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 33 del presente Statuto.
- 7- I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
- 8- Per il controllo di legittimità degli atti della Giunta si rinvia alla Legge.

### **CAPO III IL SINDACO**

#### **Articolo 44 Funzioni.**

- 1- Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e ne ha la rappresentanza.
- 2- Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali – esecutive.
- 3- La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
- 4- Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
- 5- Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla Legge.
- 6- Nomina e revoca il Segretario Comunale secondo le modalità stabilite dalla Legge.

#### **Articolo 45 Attribuzioni di Amministrazione**

1. - Il Sindaco:
  - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

- b) è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, ne ha la direzione unitaria ed attua il coordinamento dell'attività politico - amministrativa dell'Ente
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega per lo svolgimento di determinati incarichi ai consiglieri.
- g) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentiti la Giunta o il Consiglio Comunale;
- h) Può concludere accordi con i soggetti interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sentita la Giunta;
- i) Convoca i comizi per i referendum consultivi;
- l)Adotta ordinanze ordinarie ove non di competenza dei Responsabili dei Servizi, ai sensi del successivo art. 89;
- m)Rilascia le autorizzazioni di pubblica sicurezza;
- n)Adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
- o)Assume i provvedimenti previsti esplicitamente dalle leggi e regolamenti Comunali;
- p)Applica le sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dalla Legge 24.11.1981, n° 689, quando la loro applicazione sia di competenza del Comune, nonché, per ogni ipotesi di violazione amministrativa, i provvedimenti cautelari o di riduzione in pristino;
- q)Provvede alle nomine di cui all'art.36, commi5, 5 bis e ter della Legge n°142/90, così come alle altre nomine e designazioni, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione.

### **Articolo 46** **Attribuzioni di vigilanza**

1- – Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune ;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

### **Articolo 47** **Attribuzioni di organizzazione**

1 - Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, ad uno o più assessori (e/o a consiglieri comunali)
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al segretario comunale;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

### **Articolo 48** **Delegato nella frazione.**

1- Il sindaco può delegare un Consigliere Comunale, residente nella frazione Cimamulera, per l'esercizio delle funzioni in ordine alla emanazione di atti attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica, così come per lo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e polizia di giudiziaria, nonché per la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, con relative informazioni al Sindaco stesso ed al Prefetto.

2- L'atto di delegazione specifica i poteri del delegato, il quale è tenuto a presentare, annualmente, una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni della frazione e di essa viene data comunicazione al Consiglio Comunale.

3- Si applica quanto previsto dall'art. 38 della legge n.142/1990.

### **PARTE II** **Articolo 48 BIS**

#### **Il difensore civico**

1 – Il Consiglio Comunale istituisce il difensore civico.

2 – Apposito regolamento dovrà prevedere i requisiti soggettivi, i casi di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica, la durata in carica e le modalità di esercizio della funzione.

3- Il consiglio Comunale potrà in alternativa approvare l'istituzione di un difensore civico eletto a livello di Comunità Montana o in forma convenzionata con altri Comuni.

4 – Il difensore civico sarà dotato di un proprio ufficio, di personale ausiliario e avrà accesso a tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato. Relazionerà periodicamente al Consiglio Comunale sull'andamento dell'attività svolta.

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

### PARTE III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

#### TITOLO I

#### PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

##### Articolo 49 Principi e criteri direttivi

- 1- il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti ai Responsabili dei Servizi.
- 2- Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione dei criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.
- 3- Gli Uffici e Servizi si ripartiscono in aree e settori funzionali, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

#### TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED AMMINISTRATIVI

##### CAPO I

##### IL SEGRETARIO COMUNALE

##### SEZIONE I

##### FUNZIONI ISTITUZIONALI

##### Articolo 50 Inquadramento istituzionale

- 1- Il Segretario è il titolare dell'Ufficio di segreteria del Comune e svolge le proprie funzioni con autonomia, senza vincolo di rapporto gerarchico. Dipende dal Sindaco esclusivamente in ordine alle direttive che gli può impartire per il raggiungimento dei fini contenuti negli atti di indirizzo e di programmazione approvati dalla Consiglio Comunale, di amministrazione attiva approvati dalla Giunta, nonché in ordine agli atti di cui il Sindaco stesso è titolare quale capo dell'amministrazione o quale ufficiale di governo.
- 2- Trova nella legge il fondamento dei propri compiti e delle proprie responsabilità, nonché nel presente Statuto la loro regolamentazione puntuale e la loro specificazione in relazione all'ambito di autonomia concessa all'ente.
- 3- Il segretario dirige gli uffici e i servizi dell'Ente nonché il personale ad essi assegnato.
- 4- Svolge le proprie funzioni di direzione direttamente e/o tramite i Responsabili dei servizi cui sovrintende e di cui coordina l'attività.

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

5- Osserva nello svolgimento delle proprie funzioni i principi di imparzialità e legalità e vigila affinché ai medesimi principi si attengano le strutture burocratico/amministrative dell'ente, fornendo altresì agli organi politico/amministrativi il proprio imparziale giudizio legale in ordine all'adozione degli atti degli organi collegiali di governo.

### **FUNZIONI ISTITUZIONALI E DI GARANZIA**

#### **Articolo 51**

##### **Assistenza partecipazione alle sedute degli Organi collegiali.**

1- Svolge direttamente tali funzioni in relazione ai lavori delle assemblee consiliari e della Giunta, garantendo la fede pubblica con la sottoscrizione dei verbali delle riunioni.

#### **Articolo 52**

##### **Rinnovo, dimissioni e sostituzione della Giunta.**

1- Riceve e istruisce sotto l'aspetto giuridico/formale gli atti di dimissioni degli organi, le proposte di governo, le mozioni di sfiducia costruttiva.

#### **Articolo 53**

##### **Controllo delle deliberazioni - Pubblicazione atti**

1- Svolge le funzioni procedurali relative alla trasmissione degli atti agli Organi di controllo, ai capigruppo, al Prefetto.

2- È responsabile della pubblicazione di tutti gli atti per i quali è richiesta. Per il materiale esercizio della funzione presso gli albi comunali si avvale dei Messi e attesta, su loro relazione, l'avvenuta pubblicazione.

3- Sottoscrive direttamente i documenti soggetti a pubblicazione anche in forma speciale e relativi al procedimento di formazione di atti amministrativi.

#### **Articolo 54**

##### **Presidenza di gare e concorsi**

1- Presiede le commissioni previste per i concorsi e le prove di assunzione del personale.

2- Presiede inoltre le gare pubbliche da tenersi per l'appalto di opere, di pubbliche forniture e di servizi, per la concessione di costruzione e/o gestione di opere pubbliche, per la concessione di pubblici servizi, nonché per la vendita e l'affitto dei beni.

3- I regolamenti disciplinano le modalità attuative.

#### **Articolo 55**

##### **Funzione notarile**

1- Svolge le funzioni nei casi e secondo le norme fissate dalla legge.

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

### **Articolo 56**

#### **Custodia e accesso degli atti.**

1- È il responsabile generale della tenuta e conversazione di tutti gli atti amministrativi formati e/o giacenti nel Comune. Si avvale per l'esercizio di tale funzione delle figure apicali presenti nella struttura dell'ente, in relazione alle materie di competenza dei singoli uffici.

2- Garantisce l'esercizio del diritto di visione degli atti, autorizza il rilascio delle relative copie in armonia con il regolamento che disciplina la materia ed in osservanza dei divieti posti ai sensi dell'art. 7 comma terzo della legge 142/1990.

### **SEZIONE II**

#### **FUNZIONI GIURIDICO CONSULTIVE**

### **Articolo 57**

#### **Istituzione degli atti deliberativi e formulazione dei pareri.**

1- Sulla base delle proposte prevenute al proprio ufficio, istruisce tutte le deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio.

2- Nei casi necessari acquisisce delle figure apicali poste ai vertici dei servizi i pareri di competenza redatti sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile.

3- Può sempre richiedere che detti pareri siano espressi in relazione a specifici aspetti tecnici eventualmente non contemplati nel parere già espresso.

### **Articolo 58**

#### **Formulazione di pareri giuridico/amministrativa.**

1 – Svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2 - Qualora richiesto fornisce all'amministrazione e agli uffici, sulle materie di competenza, pareri giuridico/amministrativi. Può esprimere tali pareri anche in forma propositiva assumendo l'iniziativa, nell'espletamento delle funzioni consultive e referenti.

### **Sezione III**

#### **Funzioni di Gestione e Direzione**

### **Articolo 59**

#### **Direzione ed organizzazione degli uffici e servizi.**

1- Esercita le funzioni di direzione e di organizzazione e coordina l'attività dei Responsabili dei Servizi mediante istruzioni, circolari esplicative e di indirizzo, ordini di servizio.

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

- 2- Finalizza l'esercizio di dette funzioni all'ottimale impiego del personale in relazione alle esigenze dell'Ente.
- 3- Nel rispetto delle normative vigenti e del Regolamento Organico del personale dipendente adotta provvedimenti in materia di mobilità interna, lavoro straordinario, congedi ordinari, missioni, permessi, aspettative, richiami, censure ed encomi.
- 4- Promuove inoltre l'adozione di provvedimenti in materia di articolazione degli orari e quelli disciplinari di competenza della prevista commissione.
- 5- Sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dall'amministrazione, redige e/o coordina la redazione da parte degli uffici degli atti amministrativi a contenuto programmatico.
- 6- Liquidava le missioni del personale, i compensi per il lavoro straordinario ed il trattamento accessorio.
- 7- E' il responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari assumendo gli atti non attribuiti alla Giunta dall'art. 42, comma 6, lettera h dello Statuto.
- 8- Vigila e coordina l'attuazione degli atti gestionali da parte dei Responsabili dei Servizi e ne assume le responsabilità nei casi di attribuzione diretta.

### **Articolo 60** **Gestione contabile.**

- 1- Spettano gli adempimenti residuali o sostitutivi del Responsabile del Servizio Finanziario, così come disciplinati dal Regolamento di Contabilità e di organizzazione degli Uffici.

### **Articolo 61** **Attività direzionali e gestionali.**

- 1- Provvede ad attuare gli obiettivi ed indirizzi, stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
- 2- Al Segretario rispondono, nell'esercizio delle funzioni assegnate, i responsabili dei servizi. In caso di opportunità o di accertato inadempimento può revocare a se' l'esecuzione delle procedure affidate ai Responsabili dei Servizi e uffici e relative a tutte le restanti fattispecie procedurali.
- 3- Nelle materie per le quali possiede competenza è responsabile dell'emanazione degli atti finali.
- 4 -Nei restanti casi svolge la funzione qualora all'uopo delegato o nei casi per i quali lo Statuto o la Legge non hanno individuato altro organo responsabile.
- 5 - Ha potere di stipula negli atti cui non interviene come ufficiale rogante, salve le diverse competenze dei responsabili dei vari settori.

## **CAPO II** **U F F I C I**

### **Articolo 62** **Principi strutturali ed organizzativi**

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

- 1- L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
  - a) Organizzazione del lavoro finalizzata alla formazione di atti ed all'attuazione dei programmi;
  - b) Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  - c) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
- 2- Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi individua forme e modalità di organizzazione e gestione della struttura interna.

### **Articolo 63 Struttura**

- 1- L'organizzazione si articola attraverso l'attività dei Responsabili dei Servizi individuati secondo le norme di legge e del regolamento degli Uffici e Servizi.
- 2- Ad essi compete la gestione anche di più uffici e spetta l'attuazione gestionale degli atti di programmazione definiti dalla Giunta sulla base degli indirizzi generali dettati dal Consiglio.
- 3- I Responsabili dei Servizi adottano i provvedimenti definiti "determinazioni" attraverso i quali, nel rispetto delle norme proprie di ogni procedimento, realizzano gli obiettivi fissati dal governo dell'Ente.
- 4- Essi esercitano le funzioni sulla base dei principi di imparzialità, legalità, autonomia e responsabilità propri dei dipendenti della pubblica amministrazione.
- 5- I responsabili esercitano nei confronti del personale assegnato ai propri servizi, le attribuzioni definite dal Regolamento.

### **Articolo 64**

1 – Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2 – La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3 – Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativa – funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) norme di accesso e cessazione del servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni.

## **TITOLO III**

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

### ENTI,AZIENDE,CONSORZI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

#### Articolo 65

##### Costituzione e partecipazione

- 1- La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi,aziende e società regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
- 2- Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt.32,lett. n, e 36, comma 5°,della Legge n° 142/1990 e le previsioni dei singoli Statuti.
- 3- Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscrizione da parte di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
- 4- I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1° debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
- 5- Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla Legge e dagli Statuti.
- 6- Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

#### Articolo 66

##### Personale

- 1- Fatto salvo quanto previsto dall'art.51, comma11, della Legge n° 142/1990, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende, consorzi e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata e dai singoli Statuti.

#### Articolo 67

##### Accordi di programma

- 1- Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
- 2- L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
  - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il Piano Finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
  - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
- 3-Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti del Consiglio, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

### **Articolo 68 Convenzioni**

- 1- Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di Comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
- 2- Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

### **Articolo 69 ConSORZI**

- 1- Il Consiglio Comunale, in coerenza con i principi statuari, promuove la costituzione di Consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero, qualora non sia conveniente, l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative previste dall'articolo precedente.
- 2- La convenzione, oltre a quanto previsto nel secondo comma dell'articolo precedente ,deve contenere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
- 3- Il Consiglio Comunale unitamente alla convezione approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
- 4- Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi tramite il modulo consortile.

## **PARTE IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE**

### **Articolo 70 DemAnio e patrimonio**

- 1- Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
- 2- I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
- 3- Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

### **Articolo 71**

#### **Beni patrimoniali disponibili**

- 1- Fatto salvo quanto previsto dall'art.7, comma 4°, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con riferimento alle norme di cui alla Legge 27.7.1978 n° 392, e successive modifiche ed integrazioni, ed altre eventuali leggi speciali.

### **Articolo 72**

#### **Contratti**

- 1- Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della Legge n°142/1990 le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dall'apposito regolamento.
- 2- I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione, non essendo soggetti ad ulteriori forme di controllo.
- 3- E' autorizzato a stipulare i contratti il Responsabile del Servizio interessato o il Segretario negli ambiti delle specifiche competenze.

### **Articolo 73**

#### **Contabilità e bilancio**

- 1- L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla Legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale del Comune.
- 2- I bilanci e i rendiconti degli Enti, organismi, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmesse alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio di previsione ed al rendiconto del Comune.
- 3- I Consorzi ai quali partecipa il Comune trasmettono alla Giunta il Bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo, in conformità alle norme previste dagli statuti consortili. Il rendiconto è allegato a quello del Comune.
- 4- Al rendiconto del Comune è allegato l'ultimo bilancio approvato delle società nelle quali il Comune ha, eventualmente, una partecipazione finanziaria.

### **Articolo 74**

#### **Controllo di gestione**

- 1- Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di economicità dei risultati conseguiti nel rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 2- Il bilancio di previsione, il rendiconto e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
- 3- L'attività di revisione potrà comportare proposta al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente.

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

- 4- Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta di garanzia.
- 5- Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

### **Articolo 75 Revisore del conto**

- 1- Il revisore del conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
- 2- Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità così come saranno disciplinate le modalità di revoca e di decadenza applicando, in quanto compatibili le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle S.p.A.
- 3- Nell'esercizio delle sue funzioni, con le modalità ed i limiti definiti dal regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

## **PARTE V PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **TITOLO I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE**

#### **Articolo 76 Libere forme associative**

- 1- Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi e simili.
- 2- Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
- 3- I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.

#### **Articolo 77 Consultazioni**

- 1- Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociale su argomenti di particolare rilevanza sociale e di pubblico interesse.

#### **Articolo 78 Diritto di petizione**

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

- 1- I cittadini le organizzazioni di cui precedenti artt. 76 e 77, possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
- 2- La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione e d ammissibilità delle petizioni.
- 3- Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

### **Articolo 79 Interrogazioni**

- 1- Le organizzazioni di cui ai precedenti artt. 76 e 77 possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze.
- 2- La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

### **Articolo 80 Diritto d'iniziativa**

- 1- L'iniziativa popolare per la modificazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte , rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
- 2- La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo degli elettori del Comune risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3- Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
  - d) revisioni dello Statuto;
  - e) tributi e bilancio;
  - f) espropriazioni per pubblica utilità;
  - g) designazione e nomine.
- 4- Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
- 5- Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

### **Articolo 81 Procedura per l'approvazione della proposta**

- 1- La Commissione consiliare alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di sessanta giorni.
- 2- Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.
- 3- Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

- 4- Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

### **Articolo 82 Referendum consultivo**

- 1- E' ammesso Referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 80 comma 4, del presente Statuto.
- 2- Si fa luogo a referendum consultivo:
- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo degli elettori risultanti al 31.12 dell'anno precedente.
- 3- Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
- 4- Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.
- 5- Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

## **TITOLO II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.**

### **Articolo 83 Diritto di partecipazione al procedimento**

- 1- Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla Legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato alle produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
- 2- Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
- 3- I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memoria e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

### **Articolo 84 Comunicazione dell'avvio del procedimento**

- 1- Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

b) L'oggetto del procedimento

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e rendere visione degli atti.

- 2- Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.
- 3- La materia resta comunque subordinata alla regolamentazione adottata ai sensi della Legge 241/90.

### TITOLO III DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

#### Articolo 85 Pubblicità degli atti

- 1- Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
- 2- Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della regione e dei regolamenti comunali.

#### Articolo 86 Diritto di accesso

- 1- Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
- 2- Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

### PARTE VI L'ATTIVITA' NORMATIVA

#### Articolo 87 Ambito di applicazione dei regolamenti

- 1- I regolamenti, di cui all'art. 5 della Legge n°142/90, incontrano i seguenti limiti:
  - a) Non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
  - b) La loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
  - c) Non possono contenere norme di carattere particolare;

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

d) Non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) Non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa di Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

- 2- Spetta al Sindaco o, per suo impedimento ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'amministrazione comunale, adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

### **Articolo 88**

#### **Procedimento di formazione dei regolamenti**

- 1- L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini ai sensi dell'art. 80 del presente Statuto.
- 2- I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. A), della Legge n° 142/1990, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.
- 3- I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio : una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità dell'art. 47, comma 1, della Legge n.142/1990; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

### **Articolo 89**

#### **Le ordinanze**

- 1- Il Sindaco e i Responsabili dei Servizi, nell'ambito dei settori di competenza emanano ordinanze di carattere ordinario , in applicazione di norme legislative e regolamentari.
- 2- Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
- 3- Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art.38 della legge 8.6.1990 n.142.Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
- 4- In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
- 5- Quando l'ordinanza ha carattere individuale deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma 2°.

## **PARTE VII**

### **REVISIONE DELLO STATUTO**

#### **Articolo 90**

##### **Modalità**

# COMUNE DI PIEDIMULERA

## STATUTO

- 1- Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge n° 142/1990, purché siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
- 2- Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorsi sei mesi dalla deliberazione di reiezione.
- 3- La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

### **Articolo 91**

#### **Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute.**

- 1- Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti, debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8.6.1990 n.142 ed in altre leggi, e dello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni salvo termine più breve disposto dalla Legge.

### **Articolo 92**

#### **Disposizioni finali e transitorie.**

- 1- Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
- 2- Gli altri regolamenti devono essere approvati, se non diversamente ed espressamente previsto da specifiche leggi in materia, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
- 3- Le disposizioni subordinate a regolamenti attuativi o leggi di rinvio si considerano operanti sin dall'adozione dello statuto se nello stesso sono sufficientemente disciplinate.